Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 25 giugno 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Umbria

Regione Liguria

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 25 *novembre* 1974 *registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *maggio* 1975 *registro n.* 9 *Difesa, foglio n.* 302

E' sanzionata la croce al valor militare già conferita «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate in favore di:

QUARTA Pietrantonio, nato il 31 luglio 1909 a Monteroni (Lecce), artigliere del comando tattico artiglieria dello scacchiere nord. — Quale motociclista portaordini del comando artiglieria, svolgeva il servizio di collegamento con i reparti di prima linea senza mai arrestarsi e far subire ritardi agli ordini stessi, nonostante l'intenso fuoco avversario. Esempio di elevato senso del dovere e di responsabilità. — Stretta di Cheren, 2-15 febbraio 1941.

(4856)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 4 novembre 1974, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie di seguito a ciascuna riportate.

MEDAGLIE D'ORO

Alla memoria del prof. DONATELLI Renato, Milano. — Medico ospedaliero dedicava tutta la sua esistenza all'attività di clinico e di ricercatore, sì da diventare un caposcuola di fama internazionale nel campo della cardiochirurgia. Pur contagiato da grave malattia nell'adempimento dei doveri professionali, continuava fino alla morte, con entusiasmo e instancabile abnegazione, la sua missione a beneficio dei sofferenti.

Alla memoria del dott. SANTELLI Valerio, Roma. — Medico ricercatore, colpito da male incurabile contratto durante vari esperimenti istologici, non desisteva dalla propria nobile missione a beneficio dell'umanità, fino a rimanerne vittima a soli venticinque anni. Luminoso esempio di preclare virtù civiche e di abnegazione spinte all'estremo sacrificio.

Alla memoria del vice brigadiere della guardia forestale DELLAMARIA Franco, l'1 marzo 1973 in Marmentino (Brescia). — Animato da profondo spirito di generosa abnegazione, dopo avere diretto le lunghe e difficili operazioni di spegnimento di un incendio interessante una vasta zona boschiva, si preoccupava, benchè esausto, di mettersi alla ricerca di eventuali pericolosi focolai residui. Scivolato lungo un ripido pendio, precipitava in un profondo dirupo rimanendo mortalmente ferito. Ammirevole esempio di assoluta dedizione al dovere spinto fino al sacrificio della vita.

Alla memoria del prof. CAMPI Pier Luigi, il 19 maggio 1974 in Alessandria. — Insegnante in una casa penale, sequestrato unitamente ad altri ostaggi da tre temibili detenuti armati, si prodigava, con eccezionale serenità ed altruismo, nel tentativo di placare gli animi dei rivoltosi e nell'infondere coraggio ai compagni di sventura. Barbaramente colpito dai malviventi, moriva per le gravi ferite riportate. Fulgido esempio di elette virtù civiche e di generosa abnegazione.

MEDAGLIE D'ARGENTO

BARDELLE *Antonio Mario*, l'11 settembre 1970 in Venezia. — Passeggero su un motoscafo di linea rimasto semisommerso per una violenta tromba d'aria ed in procinto di colare a picco, nonostante fosse riuscito a guadagnare l'uscita, anzichè preoccuparsi della propria vita si prodigava, con profondo spirito di generosa abnegazione, nelle operazioni di soccorso trasportando a riva, prima dell'affondamento del natante, tre persone.

VISENTIN Mario, il 4 dicembre 1971 in Este (Padova). — Scorta un'autovettura precipitare nelle gelide acque di un canale, si tuffava senza esitazione in aiuto dei passeggeri, riuscendo, in successivi interventi e dopo notevoli sforzi, a trasportare in salvo a riva i due occupanti. Mirabile esempio di generosa abnegazione e di operante umana solidarietà.

FALEO Domenico, il 16 agosto 1972 in Manfredonia, località « Scalo dei Saraceni » (Foggia). — Benchè invalido, si prodigava infaticabilmente, immergendosi ripetutamente nelle acque del mare, fino a localizzare, a notevole distanza dalla riva, il corpo di un ragazzo scomparso tra le onde, consentendone così il recupero. Fulgido esempio di rare virtù civiche e di generosa abnegazione.

MEDAGLIA DI BRONZO

HÄUSER Robert, il 3 febbraio 1972 in Augsburg (Germania). — Con tempestivo intervento accorreva generosamente in aiuto di un ragazzo che, mentre camminava sulla superficie gelata di un fossato, era sprofondato rimanendo disperatamente aggrappato a pezzi di ghiaccio con la testa fuori dell'acqua. Strisciando carponi, riusciva ad accostarsi al piccolo, ormai allo stremo delle forze, e a trarlo in salvo.

(4648)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1975, n. **243.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa « Vergine SS.ma del Pozzo », in Fasano.

N. 243. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa « Vergine SS.ma del Pozzo », in frazione Laureto del comune di Fasano (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1975, n. **244.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Vittore e di S. Grato, in Penango.

N. 244. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato 15 aprile 1974, relativo all'unione perpetua « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Vittore, in frazione Cioccaro del comune di Penango (Asti), e di S. Grato, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1975, n. **245.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS. Addolorata, in Acri.

N. 245. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di S. Marco e Bisignano 1° marzo 1972, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di Maria SS. Addolorata, in Acri (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1975, n. **246.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Paterniano e di S. Martino, in Apecchio.

N. 246. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Città di Castello 1° novembre 1973, relativo all'unione perpetua « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Paterniano, in località Montevicino del comune di Apecchio (Pesaro-Urbino), e di S. Martino, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1975, n. **247.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Bernardo abate e dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, in Testico.

N. 247. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga 25 maggio 1972, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Bernardo abate, in frazione Ginestro del comune di Testico (Savona), e dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1975, n. **248.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento del titolo del beneficio della parrocchia dell'Immacolata Concezione, in Pescara.

N. 248. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Penne-Pescara 9 giugno 1974, relativo al mutamento del titolo del beneficio della parrocchia dell'Immacolata Concezione, in Colle Marino del comune di Pescara, in quello di « Trasfigurazione del Signore ».

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1975, n. **249.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni Battista, in Zoagli, e di S. Andrea, in Chiavari.

N. 249. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari 1° aprile 1974, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Giovanni Battista, in frazione Semorile del comune di Zoagli (Genova), e di S. Andrea, in località Rovereto del comune di Chiavari (Genova).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1975, n. **250.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento del titolo del beneficio della parrocchia di S. Raffaele Arcangelo, in Pescara.

N. 250. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Penne-Pescara 9 giugno 1974, relativo al mutamento del titolo del beneficio della parrocchia di S. Raffaele Arcangelo, in Pescara, in quello di « S. Stefano protomartire ».

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1975, n. **251.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo e di S. Martino, in Montespertoli.

N. 251. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze 17 maggio 1973, integrato con dichiarazioni rispettivamente del 22 settembre 1973 e del 18 giugno 1974, relativo all'unione perpetua « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Lorenzo, in frazione Montegufoni del comune di Montespertoli (Firenze), e di S. Martino, in frazione Montagnana dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1975, n. **252.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele Arcangelo, in Torrioni, e di S. Bartolomeo Apostolo, in Petruro Irpino.

N. 252. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Benevento 2 gennaio 1974, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Michele Arcangelo, in Torrioni (Avellino), e di S. Bartolomeo Apostolo, in Petruro Irpino (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1975, n. **253.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Cav. Luciano e cav. dott. Agostino de Bellat », in San Michele all'Adige.

N. 253. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Cav. Luciano e cav. dott. Agostino de Bellat », in San Michele all'Adige (Trento).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1975.

Nomina del commissario del Governo per la regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 381, concernente la nomina del commissario del Governo per la regione Basilicata;

Ritenuto che, a seguito di intervenuti mutamenti, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la regione predetta, a decorrere dal 10 aprile c.a.;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1975;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Eduardo Faldetta, prefetto della provincia di Potenza, è nominato commissario del Governo per la regione Basilicata a decorrere dal 10 aprile c.a.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1975

LEONE

MORO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1975
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 381

(5251)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1975.

Nomina del commissario del Governo per la regione Molise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1974, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 255, concernente la nomina del commissario del Governo per la regione Molise;

Ritenuto che, a seguito di intervenuti mutamenti, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la regione predetta, a decorrere dal 10 aprile c.a.;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1975;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Pasquale Bevilacqua, prefetto della provincia di Campobasso, è nominato commissario del Governo per la regione Molise a decorrere dal 10 aprile c.a.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1975

LEONE

MORO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1975
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 380

(5252)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1975.

Nomina del commissario del Governo per la regione Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1970, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 189, concernente la nomina del consigliere di Stato dott. Simone Prosperi-Valenti a commissario del Governo per la regione Umbria;

Ritenuto che, a seguito del collocamento a riposo del predetto magistrato con i benefici previsti per gli ex combattenti dagli articoli 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la suindicata regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il presidente di sezione del Consiglio di Stato professor avv. Giuseppe Santaniello è nominato commissario del Governo per la regione Umbria.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1975

LEONE

MORO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1975
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 382

(5250)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Arsenopaidina A.F.I., della ditta A.F.I. - Agenzia farmaceutica italiana, in Feltre (Decreto di revoca n. 4487/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 ottobre 1955, con il quale venne registrata al n. 10466 la specialità medicinale denominata Arsenopaidina A.F.I. a nome della ditta A.F.I. - Agenzia farmaceutica italiana, con sede in Alessandria, via Plana, 13, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzara;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Arsenopaidina A.F.I. nella confezione flacone di sciroppo da g 160, registrata al n. 10466 in data 15 ottobre 1955 a nome della ditta A.F.I. - Agenzia farmaceutica italiana, con sede in Feltre (Belluno), viale Pedavena, 115/M (già in Alessandria, via Plana, 13).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Belluno è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(4865)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1975.

Condizioni per il riconoscimento dei corsi professionali abilitanti previsti dagli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sulla disciplina del commercio;

Visto l'art. 41 della legge predetta che demanda al Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato l'emanazione del regolamento di esecuzione della legge;

Considerata la necessità di dare attuazione al disposto dell'art. 5, n. 3) e dell'art. 6, n. 3), che prevedono la possibilità di iscrizione nel registro degli esercenti la attività di vendita o la somministrazione di alimenti o bevande di coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio istituito e riconosciuto dallo Stato;

Sentito il parere delle organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo;

Decreta:

Art. 1.

I corsi professionali previsti dagli articoli 5, n. 3) e 6, n. 3), della legge 11 giugno 1971, n. 426, istituiti da istituti di istruzione pubblici qualificati all'insegnamento nel settore del commercio, compresa la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e del turismo, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da altri enti possono essere riconosciuti quando siano osservate le disposizioni e le condizioni previste dal presente decreto.

Il riconoscimento è accordato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 2.

Il programma di svolgimento del corso, l'elenco dei docenti e la composizione della commissione di cui al successivo art. 5 devono essere portati preventivamente a conoscenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che può richiedere modifiche e integrazioni.

Art. 3.

Le materie di insegnamento debbono essere le seguenti: nozioni di legislazione sul commercio di vendita al pubblico e, per i casi di cui al citato art. 6, sulla somministrazione al pubblico di alimenti o bevande (accesso all'attività; pubblicità dei prezzi; orari di vendita; locazione e avviamento commerciale); nozioni di legislazione igienico-sanitaria, annonaria, sociale, fiscale, di pubblica sicurezza, penale relativamente all'attività commerciale di vendita o, per i casi di cui al citato art. 6 sull'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande; elementi di amministrazione, contabilità aziendale, sistemi e tecniche di vendita, organizzazione del punto di vendita e gestione delle scorte, elementi di merceologia generale con particolare riferimento ai principali prodotti comunemente trattati dagli specifici settori distributivi; elementi di studio di mercato, dei rapporti tra produzione e distribuzione delle principali forme associative tra commercianti.

Il programma dei corsi di cui all'art. 5 della legge n. 426 deve prevedere inoltre lo svolgimento di nozioni di carattere particolare su almeno uno dei gruppi merceologici previsti dall'art. 12 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972; il programma dei corsi di cui all'art. 6 deve contenere lo svolgimento di nozioni di carattere particolare sulla preparazione, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Il programma può prevedere lo svolgimento di nozioni di altre materie, a scelta dell'ente organizzatore.

Art. 4.

Ai corsi sono ammessi tutti coloro che abbiano superato i 17 anni e 6 mesi di età ed abbiano frequentato la scuola d'obbligo, divisi per classi di non più di 30 partecipanti.

Il corso deve avere una durata minima di 3 mesi e non meno di 150 ore di lezione.

Le lezioni debbono prevalentemente avere carattere pratico e debbono comprendere anche esercitazioni.

Le lezioni debbono essere tenute da insegnanti idonei, muniti del diploma di laurea o di scuola media superiore; si può prescindere da tali requisiti per le esercitazioni di carattere pratico.

Deve essere designato un direttore che è responsabile del regolare svolgimento del corso.

Art. 5.

Il corso si conclude con lo scrutinio finale al quale si procede sulla base di un colloquio con ogni candidato che abbia frequentato almeno 120 ore di lezione e della valutazione relativa al profitto dimostrato durante lo svolgimento del corso.

Il colloquio si svolge davanti ad una commissione, presieduta dal direttore del corso ed alla quale partecipa un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il candidato che non sia ammesso al colloquio o che sia giudicato negativamente può presentare domanda per la partecipazione ad un corso successivo.

Il candidato che abbia superato con esito positivo il corso riconosciuto ha titolo per essere iscritto al registro per la specializzazione merceologica corrispondente al gruppo di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Roma, addì 26 maggio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5009)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1975.

Autorizzazione alla società « Sorefisa - Società di revisione e fiduciaria - S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Sorefisa - Società di revisione e fiduciaria - S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Sorefisa - Società di revisione e fiduciaria - S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(4657)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1975.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, in Querceta di Seravezza.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza (Lucca), con effetto dal 12 marzo 1973;

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1973, 30 maggio 1974, 31 maggio 1974, 14 novembre 1974 e 18 marzo 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza (Lucca), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5206)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1975.

Modificazioni al decreto ministeriale 1° marzo 1975 recante determinazione del prezzo di acquisto di quantitativi di alcool, provenienti dalla distillazione di vini di produzione nazionale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, recante norme sulla regolazione del mercato interno dell'alcool da vino, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1975, n. 124, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., il compito di procedere, per un triennio successivo alla sua entrata in vigore, all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione al mercato interno e per l'esportazione, di quantitativi di alcool provenienti dalla distillazione di vini di produzione nazionale;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1975, emanato di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 13 marzo 1975, che, per il primo anno di applicazione del citato decreto-legge, fissa in L. 725 ad ettolitro e per grado alcolico il prezzo di

acquisto per un quantitativo massimo di ettanidri 200 mila di alcool, stabilendo che le operazioni di acquisto, da riguardare con priorità il prodotto di cantine sociali e di altri enti ed organismi associati, possono essere effettuate fino al 15 agosto 1975;

Atteso che, in relazione alla modifica recata della richiamata legge di conversione, l'A.I.M.A. può procedere all'acquisto ed allo stoccaggio soltanto dell'alcool proveniente dalla lavorazione di vini che vengono avviati alla distillazione da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori o da produttori singoli titolari di aziende agricole, nel limite massimo della quantità di prodotto dichiarata a fine raccolto;

Considerata la necessità di modificare il citato decreto interministeriale per conformarlo alle disposizioni contenute nella predetta legge di conversione;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 1° marzo 1975, citato in premessa, è sostituito dai seguenti:

« Nel primo anno di applicazione del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, convertito nella legge 22 aprile 1975, n. 124, gli acquisti di alcool saranno effettuati dall'A.I.M.A. al prezzo di L. 725 per ettolitro e per grado alcolico.

L'alcool da acquistare deve provenire dalla lavorazione dei vini che sono stati avviati alla distillazione da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori o da produttori singoli titolari di aziende agricole, nel limite massimo delle quantità di vino dichiarate nelle denunce di produzione del raccolto della vendemmia 1974 ».

Art. 2.

L'art. 3 del medesimo decreto ministeriale è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'accertamento dell'osservanza della disposizione secondo cui l'A.I.M.A. può procedere all'acquisto ed allo stoccaggio soltanto dell'alcool proveniente dalla lavorazione di vini che vengono avviati alla distillazione da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e da produttori singoli titolari di aziende agricole, nel limite massimo della quantità di prodotto dichiarata a fine raccolto, il distillatore deve produrre all'A.I.M.A. per ogni partita di alcool a questa venduto, in aggiunta al certificato dell'U.T.I.F. competente per territorio, copia della bolletta di accompagnamento del vino dal quale l'alcool è stato ricavato e copia della denuncia di produzione della vendemmia 1974, che il venditore del vino stesso deve consegnare al distillatore ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5259)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1975.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, in Querceta di Seravezza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza (Lucca), con effetto dal 12 marzo 1973;

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1973, 30 maggio 1974, 31 maggio 1974, 14 novembre 1974, 18 marzo 1975 e 5 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza (Lucca), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5207)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1975.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società esercizio cantieri sud, in Napoli (ex cantiere Pellegrino).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società esercizio cantieri sud di Napoli (ex cantiere Pellegrino), con effetto dal 26 marzo 1973;

Visti i decreti ministeriali 28 maggio 1974, 8 agosto 1974, 9 agosto 1974, 10 agosto 1974, 22 novembre 1974 e 16 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazione sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società esercizio cantieri sud di Napoli (ex cantiere Pellegrino) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5149)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elli Zerboni & C., in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Elli Zerboni & C., con sede legale in Torino, con effetto dal 3 settembre 1973;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elli Zerboni & C., con sede legale in Torino, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5208)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elli Zerboni & C., in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Elli Zerboni & C., con sede legale in Torino, con effetto, dal 3 settembre 1973;
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elli Zerboni & C., con sede legale in Torino, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5209)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1975.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e metallurgiche.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 574 in data 7 maggio 1958 e n. 195 in data 31 marzo 1972;
Visti i decreti ministeriali 14 agosto 1974 e 15 novembre 1974, concernenti la nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - E.G.A.M. per il triennio 1974-77;
Considerato che il presidente dell'Ente predetto ha rassegnato le proprie dimissioni e che, accettate queste, è necessario provvedere alla nomina del nuovo presidente;

Decreta:

Il prof. Ernesto Manuelli è nominato presidente dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - E.G.A.M. per il triennio 1975-78.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1975

Il Ministro: BISAGLIA

(5281)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elli Zerboni & C., in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Elli Zerboni & C., con sede legale in Torino, con effetto dal 3 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 7 giugno 1975 e 9 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elli Zerboni & C., con sede legale in Torino, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5210)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1975.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, approvato con decreto del Ministro per il tesoro del 7 novembre 1968, modificato con decreti ministeriali del 17 giugno 1969, del 10 marzo 1970, del 20 ottobre 1970, del 9 ottobre 1971, del 24 maggio 1972, del 6 novembre 1972 e del 28 febbraio 1974;

Visti i decreti ministeriali del 28 febbraio 1969 e del 13 giugno 1969 con i quali il dott. Carino Gambacorta ed il rag. Ercole Grue vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 27 maggio 1975;

Decreta:

Il dott. Carino Gambacorta ed il rag. Ercole Grue sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1975

Il Ministro: COLOMBO

(5255)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1975.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, approvato con decreto ministeriale del 5 giugno 1968, modificato con decreti ministeriali del 30 dicembre 1970, del 26 giugno 1971 e del 3 luglio 1972;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 1966 con il quale l'avv. Marino Cingolani venne confermato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 27 maggio 1975;

Decreta:

Il comm. Raimondo Guzzini è nominato presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1975

Il Ministro: COLOMBO

(5258)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1975.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969, modificato con decreti ministeriali del 16 dicembre 1970, del 3 luglio 1972, del 17 ottobre 1973 e del 18 febbraio 1975;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1963 con il quale il prof. dott. Ezio Riondato, residente in Padova, venne confermato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo, scaduto di carica per compiuto periodo statutario, è stato nominato presidente della Cassa medesima con decreto ministeriale del 5 giugno 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 27 maggio 1975;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Toffanin, residente in Padova, è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1975

Il Ministro: COLOMBO

(5256)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1975.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Savona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, approvato con decreto del Ministro per il tesoro del 1° ottobre 1968 e modificato con decreti del 20 ottobre 1970, del 17 giugno 1971, del 12 ottobre 1972 e del 18 febbraio 1975;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 1968 con il quale l'avv. Carlo Trivelloni venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 27 maggio 1975;

Decreta:

L'avv. Enzo Mazza è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1975

Il Ministro: COLOMBO

(5257)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1975.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte, con effetto dal 30 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1973, 8 agosto 1973, 21 novembre 1973, 4 marzo 1974, 17 settembre 1974, 18 settembre 1974 e 25 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5211)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1975.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte, con effetto dal 30 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1973, 8 agosto 1973, 21 novembre 1973, 4 marzo 1974, 17 settembre 1974, 18 settembre 1974, 25 gennaio 1975 e 13 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5212)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1975.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., in Cava dei Tirreni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., di Cava dei Tirreni (Salerno) con effetto dal 21 maggio 1973;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1974, 21 settembre 1974, 23 settembre 1974, 9 gennaio 1975 e 10 gennaio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., di Cava dei Tirreni (Salerno) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5262)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., in Cava dei Tirreni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., di Cava dei Tirreni (Salerno) con effetto dal 21 maggio 1973;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1974, 21 settembre 1974, 23 settembre 1974, 9 gennaio 1975, 10 gennaio 1975 e 18 giugno 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., di Cava dei Tirreni (Salerno) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5263)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e metallurgiche.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 574 in data 7 maggio 1958 e n. 195 in data 31 marzo 1972;

Visti i decreti ministeriali 14 agosto 1974 e 15 novembre 1974, concernenti la nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - E.G.A.M. per il triennio 1974-77;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1975, con il quale, a seguito delle dimissioni dell'avv. Mario Einaudi, è stato nominato presidente dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - E.G.A.M. il prof. Ernesto Manuelli;

Considerato che tutti i consiglieri di amministrazione hanno rassegnato le dimissioni e che, accettate queste, è necessario provvedere alle nomine del nuovo consiglio;

Decreta:

A comporre il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - E.G.A.M. sono nominati i signori:

Frassineti dott. Cesare, vice presidente;

Di Giulio dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Paradiso dott. Michele, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Jannella dott. Giovanni;

De Giulio dott. Raffaele;

Colonna dott. Mario;

Oliva dott. Mario;

Gentile dott. Sergio.

I signori predetti sono nominati per il triennio 1975-78.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: BISAGLIA

(5282)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato DRL 60 E dell'impresa Antiparassitari B.P.D.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato DRL 60 E, concessa all'impresa Antiparassitari B.P.D. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4769)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna 20 dicembre 1974, n. A/2712, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione da parte del comune di Bologna di un immobile denominato palazzo Malvezzi-Campeggi, sito in via Zamboni n. 22, angolo via Marsala, del valore di L. 500.000.000.

(4722)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Bice Catalano, nata a Palermo il 22 luglio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Palermo l'11 gennaio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4723)

La dott.ssa Olga Di Michele, nata a Palermo il 13 settembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso la Università di Messina il 9 novembre 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4724)

La dott.ssa Ludovica Renzi, nata a Lecco (Como) il 25 gennaio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano il 12 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4725)

La dott.ssa Maria Buscemi, nata a Leonforte (Enna) il 23 gennaio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Catania il 30 giugno 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4726)

La dott.ssa Mariagrazia Violi, nata a Reggio Emilia il 17 marzo 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso la Università di Parma il 7 marzo 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4727)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Monzuno

Con decreto 28 ottobre 1974, n. 1181/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in destra del torrente Setta in comune di Monzuno (Bologna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 20 mappali 121 (mq 2912); 122 (mq 1164); 123 (mq 988) e 124 (mq 2688) della superficie complessiva di mq 7752 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2000 con allegata proposta 30 luglio 1973 dell'ufficio tecnico erariale di Bologna unitamente all'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; estratto di mappa con allegata proposta che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4770)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Latteria sociale cooperativa di Bonnanaro - Società cooperativa a r.l. », in Bonnanaro.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1975 la società cooperativa « Latteria sociale cooperativa di Bonnanaro - Società cooperativa a r.l. », in Bonnanaro (Sassari), costituita per rogito dott. Antonio Porqueddu in data 29 novembre 1951, rep. n. 12627, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del geom. Stefano Sau.

(4871)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1975, registro n. 6 Industria, foglio n. 135, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Capacci Lola in Bernardini avverso la delibera n. 205 in data 13 giugno 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo **ed è** stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal sig. Buoncompagni Giorgio.

(4768)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto 22 gennaio 1975, il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

Contu Vittorio Annino, maresciallo dei carabinieri, Micell Primo, appuntato dei carabinieri e Ferrari Stefano, il 20 febbraio 1972 in Rivello (Potenza). — Unitamente ad altri animosi, penetrava in un appartamento in fiamme, riuscendo a trarre in salvo, in più riprese, tre persone. Collaborava, quindi, all'opera di spegnimento dell'incendio.

Pellegrino Francesco, il 10 agosto 1972 in Catona (Reggio Calabria). — Bagnino presso uno stabilimento balneare, collaborava efficacemente con altro animoso nel trarre in salvo un giovane in procinto di annegare.

Maludrottu Salvatore, maresciallo dei carabinieri, Pasquino Giuseppe, brigadiere dei carabinieri e Picciotti Rosildo, brigadiere dei carabinieri, il 2 marzo 1973 in Bobbio (Piacenza). — Collaborava validamente con un superiore nell'immobilizzare un energumeno che, barricato nella propria abitazione, aveva sequestrato e minacciava con le armi una persona.

Carrozzino Desiderio, colonnello del genio navale, il 30 aprile 1973 in Livorno. — Con slancio e perizia, collaborava all'opera di soccorso ad alcuni operai, rimasti privi di sensi nella stiva di una motocisterna in cantiere ed in imminente pericolo di vita, a causa di un'improvvisa fuga di anidride carbonica, mettendo in atto le disposizioni tecniche più opportune per limitare la gravità delle conseguenze.

Maugeri Bartolomeo, sottotenente di vascello, il 30 aprile 1973 in Livorno. — Con ardimento e perizia, si prodigava nel dirigere l'opera di soccorso ad alcuni operai, rimasti privi di sensi nella stiva di una motocisterna in cantiere ed in imminente pericolo di vita, a causa di un'improvvisa fuga di anidride carbonica.

Di Bello Antonio, sergente MN., Di Giorgio Angelo, sergente MN., Faiella Vincenzo, sergente MN., Urso Lucio, sergente MN., Valentino Mario, capo di 2ª classe MN. e De Santis Mario 2° capo MN., il 30 aprile 1973 in Livorno. — Con slancio ed ardimento, si prodigava, unitamente ad altri animosi, nella opera di soccorso ad alcuni operai, rimasti privi di sensi nella stiva di una motocisterna in cantiere ed in imminente pericolo di vita, a causa di un'improvvisa fuga di anidride carbonica.

Di Benedetto Giuseppe, vigile urbano, il 23 maggio 1973 in Roma. — Coraggiosamente affrontava un giovane armato di coltello che si era reso responsabile di un grave atto di teppismo, riuscendo, dopo violenta colluttazione e con l'aiuto di altri animosi, ad immobilizzarlo ed a consegnarlo alla polizia.

Pagano Donato, appuntato dei carabinieri, il 24 dicembre 1973 in Melfi (Potenza). — Collaborava attivamente con un superiore nell'allontanare dalle altre vetture in sosta un'auto in fiamme e nel dare l'avvio alle operazioni di spegnimento.

Marzullo Luigi, il 29 gennaio 1974 in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). — Per aver tratto in salvo, con tempestivo intervento, un uomo in procinto di annegare nelle acque prospicienti un cantiere navale.

Pavanello Mario, il 7 febbraio 1974 in Sesto Calende (Varese). — Unitamente ad altro animoso si inoltrava, nottetempo, a bordo di un piccola barca, nelle acque di un fiume, riuscendo a trarre in salvo, tra notevoli difficoltà, un uomo che vi si era gettato a scopo suicida.

(4744)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi del 20 giugno 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	625,85	625,85	625,75	625,85	626,50	625,80	625,80	625,85	625,85	625,85
Dollaro canadese	609,70	609,70	610,20	609,70	610,64	609,65	609,50	609,70	609,70	609,70
Franco svizzero	251,50	251,50	251,40	251,50	251,40	251,45	251,50	251,50	251,50	251,50
Corona danese	115,30	115,30	114,30	115,30	115,29	115,25	115,20	115,30	115,30	115,30
Corona norvegese	128,10	128,10	128,25	128,10	128,07	128,08	128,03	128,10	128,10	128,10
Corona svedese	160,28	160,28	160,20	160,28	160,03	160,25	160,28	160,28	160,28	160,25
Fiorino olandese	260 —	260 —	260,05	260 —	259,72	260 —	259,92	260 —	260 —	260 —
Franco belga	17,936	17,936	17,95	17,936	17,94	17,95	17,9425	17,936	17,936	17,90
Franco francese	156,90	156,90	157,05	156,90	156,46	156,85	156,83	156,90	156,90	156,90
Lira sterlina	1421,95	1421,95	1422,25	1421,95	1424,16	1421,90	1421,85	1421,95	1421,95	1421,95
Marco germanico	267,79	267,79	268 —	267,79	267,75	267,75	2'7,81	267,79	267,79	267,80
Scellino austriaco	37,865	37,865	37,90	37,865	37,87	37,85	37,87	37,865	37,865	37,85
Escudo portoghese	25,85	25,85	25,85	25,85	25,75	25,80	25,84	25,85	25,85	25,80
Peseta spagnola	11,2275	11,2275	11,24	11,2275	11,21	11,20	11,225	11,2275	11,2275	11,20
Yen giapponese	2,132	2,132	2,14	2,132	2,179	2,12	2,135	2,132	2,132	2,12

Media dei titoli del 20 giugno 1975

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	96,925
Redimibile 3,50% 1934	100,100
» 3,50% (Ricostruzione)	88,325
» 5% (Ricostruzione)	99,100
» 5% (Riforma fondiaria)	93,175
» 5% (Città di Trieste)	92,675
» 5% (Beni esteri)	92,100
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	82,125
» 5,50% » » 1968-83	82,275
» 5,50% » » 1969-84	82,450
» 6% » » 1970-85	83,450
» 6% » » 1971-86	84,375
» 6% » » 1972-87	84,325

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,35
» » » 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,825
» 5% (» 1° gennaio 1977)	94,800
» 5% (» 1° aprile 1978)	89,200
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	88,500
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	85,925
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	83,150
» poliennali 7% 1978	94,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 giugno 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	625,825
Dollaro canadese	609,60
Franco svizzero	251,50
Corona danese	115,25
Corona norvegese	128,065
Corona svedese	160,28
Fiorino olandese	259,96
Franco belga	17,939

Valuta	Cambio
Franco francese	156,865
Lira sterlina	1421,90
Marco germanico	267,80
Scellino austriaco	37,867
Escudo portoghese	25,845
Peseta spagnola	11,226
Yen giapponese	2,133

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Sovicille, società cooperativa a r.l., in Sovicille.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 28 febbraio 1975 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria, alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana in Sovicille, società cooperativa a r.l., in Sovicille (Siena), disposta con decreto del Ministro per il tesoro 26 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 15 marzo 1974.

(4771)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Bologna e di Ferrara

Con deliberazione 7 febbraio 1975, n. 261, della giunta regionale dell'Emilia-Romagna è classificata, tra le provinciali, la strada comunale:

1) « Bevilacqua » con sede nei comuni di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), Cento (Ferrara) e Crevalcore (Bologna) che ha origine dalla strada statale n. 255 « S. Matteo Decima » in località Chiesolino e termina sulla strada provinciale « Crevalcore-Galeazza » in prossimità delle case S. Pancrazio, della lunghezza complessiva di km 9 + 700 circa di cui: km 3,465 in comune di S. Giovanni in Persiceto, km 1.200 : 2 in comune di Cento, km 5,035 + 1.200 : 2 in comune di Crevalcore, salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dagli enti cedenti ai cessionari.

La stessa strada cessa, per conseguenza, di essere classificata comunale.

(4615)

Classificazione tra le provinciali di diciassette strade in provincia di Ravenna

Con deliberazione 12 febbraio 1975, n. 424, della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, sono classificate provinciali e come tali incluse nell'elenco delle strade provinciali di Ravenna le strade appresso elencate della lunghezza complessiva di km 47 + 635 circa:

Crociarone di km 3 + 320 in comune di Cervia;
Nullo Baldini di km 2 + 906 in comune di Cervia;
Villa Vezzano-Tebano di km 5 + 554 nei comuni di Faenza e di Brisighella;
Biancano-Donesiglio di km 3 + 056 in comune di Faenza;
Casale 1° di km 1 + 150 in comune di Faenza;
Castellina di km 0 + 969 in comune di Faenza;
Leona di km 1 + 884 in comune di Faenza;
Pontevalle-Agrippina-Barbiana di km 2 + 806 nei comuni di Cotignola e di Faenza;
Trotta di km 3 + 400 in comune di Alfonsine;
Cocchi di km 2 + 887 in comune di Bagnacavallo;
Cogollo di km 5 + 037 in comune di Bagnacavallo;
Guglielma-Coronella-Rampina di km 3 + 875 in comune di Conselice;
Romana di km 0 + 856 in comune di Fusignano;
Manzone di km 3 + 040 nei comuni di Lugo e di Massalombarda;
Via Lunga di km 2 + 150 nei comuni di Lugo e S. Agata;
Fornace di Sopra-Palmiera primo tratto-Canalvecchio di km 2 + 535 in comune di Massalombarda;
S. Giovanni di km 2 + 210 in comune di Cotignola;

le estese chilometriche sopra riportate, riferite alle singole strade, hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento delle strade medesime dallo ente cedente al cessionario;

le stesse strade cessano, di conseguenza, di essere classificate comunali e vengono quindi singolarmente cancellate dagli elenchi delle strade comunali dei rispettivi comuni.

(4616)

Declassificazione a comunali di dodici strade in provincia di Ravenna

Con deliberazione 7 febbraio 1975, n. 314, della giunta regionale dell'Emilia-Romagna sono classificate da provinciali a comunali i tratti stradali appresso elencati della lunghezza complessiva di km 13 + 511 circa:

1) Masiera tratto di km 0 + 714 in comune di Bagnacavallo;
2) Puntiroli-Mensa tratto di km 0 + 815 in comune di Conselice;
3) Quarantola primo tratto di km 0 + 280 in comune di Lugo;
4) Quarantola secondo tratto di km 0 + 334 in comune di Fusignano;
5) Felisio tratto di km 0 + 907 in comune di Lugo;
6) Cotignola tratto di km 1 + 020 in comune di Lugo;
7) Bagnarolo-Canalazzo tratto di km 0 + 517 in comune di Massalombarda;
8) Madonna di Genova tratto di km 1 + 070 in comune di Cotignola;
9) Stroppata tratto di km 1 + 104 in comune di Fusignano;
10) S. Bernardino tratto di km 0 + 293 in comune di Fusignano;
11) Anerina-Bassa Longastrino tratto di km 5 + 200 in comune di Alfonsine;
12) Circonvallazione ovest di Lugo intero percorso di km 1 + 257 in comune di Lugo;

gli stessi tratti di strada cessano, per conseguenza, di essere classificati provinciali e vengono quindi depennati dallo elenco delle strade provinciali della provincia di Ravenna.

(4617)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Collio

Con deliberazione della giunta regionale 21 marzo 1975, n. 13060, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Collio (Brescia) adottato con deliberazioni consiliari 2 ottobre 1973, n. 193 e 22 gennaio 1974, n. 36.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 3 maggio 1974, n. 99.

(4776)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Brembate Sopra

Con deliberazione della giunta regionale 4 marzo 1975, n. 12580, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Brembate Sopra (Bergamo) adottato con deliberazione consiliare 31 gennaio 1973, n. 9.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 13 ottobre 1973, n. 44.

(4780)

Approvazione del piano di zona del comune di Collebeato

Con deliberazione della giunta regionale 21 marzo 1975, numero 13054, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Collebeato (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4781)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a settantuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI VENEZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, numero 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a settantuno posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Venezia.

Il 10% di tali posti, pari a sette, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Venezia dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 6 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 7.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmene dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti si allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Venezia in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare.

I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche.

Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Venezia, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatario di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Venezia e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, addì 1° marzo 1975

Il direttore provinciale: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1975
Registro n. 2 Poste, foglio n. 145

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Venezia

Il sottoscritto . . . . . . (1) nato a . . . il . . . . residente in . . . . . . via . . . n. . . . provincia . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 54245/1/12 del 1° marzo 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2); sione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . . . .

Firma

. . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4735)

Commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili ed aeromobili civili, per la sessione ordinaria 1974-75.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 347 e 408 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 3 maggio 1973, che dettano nuove norme sulla composizione della commissione esaminatrice dei candidati al conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista per navi ed aeromobili;

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della commissione di esami per il conferimento dei certificati di RT/RTF per la sessione ordinaria del 1974-75;

Considerato che, in pendenza delle norme di attuazione al decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, devono essere applicate quelle contenute nel regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, nel decreto ministeriale 29 gennaio 1954 e nel regio decreto 8 agosto 1941, n. 992, e ciò ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 delle premesse del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 156;

Vista la designazione dei componenti per la geografia e le materie nautiche, fatte dal Ministero della marina mercantile - Direzione generale del lavoro marittimo e portuale - Divisione XIII - Sezione I, con la nota prot. n. 413/2345 del 2 maggio 1974;

Vista la designazione del rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio navigazione aerea - Ufficio 43 brevetti e abilitazioni, con la nota n. 02542 del 4 giugno 1974;

Vista la designazione del membro per la lingua inglese fatta con la nota prot. n. DCP/2/2/7463 del 20 giugno 1974 della Direzione centrale del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la designazione fatta dalla Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Roma, con la nota prot. numero 07196/07199/MP del 20 maggio 1974, riguardante l'esperto in radiotelegrafia ed il tecnico operatore esperto di apparati radioelettrici;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice per le prove scritte, pratiche ed orali per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili ed aeromobili civili, per la sessione ordinaria del 1974-75, è costituita come segue:

Presidente:

Dell'Ovo ing. Andrea, primo dirigente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sostituto Bedendo dott. Giorgio, primo dirigente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Membri:

Ramilli ing. Ubaldo, direttore di sezione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sostituto Farioli ing. Marcello, direttore di sezione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Magliocchetti dott. Angelo, direttore di divisione del Ministero della marina mercantile, sostituto La Villa dott. Renzo, direttore di sezione del Ministero della marina mercantile;

Fronzuto Erasmo, capitano di corvetta (CP) s.p.e. r.n., sostituto Centi Ennio, tenente di vascello (CP) s.p.e r.s.;

Battiston Gian Paolo, ispettore principale del Ministero dei trasporti, sostituti Mearilli Franco e Vincenti dott. Edio, ispettori del Ministero dei trasporti;

Glorioso Giulio, dirigente d'esercizio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sostituto Autoriello Sara in Casella, dirigente d'esercizio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Onelli Lucio, capo RT dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sostituto Amerighi Francesco, capo RT dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Postiglioni Mario, dirigente R.E. dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sostituto Allevi Alessandro, capo R.E. dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Segretario:

Contessa rag. Giuseppe, dirigente d'esercizio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sostituto Ercolani ragionier Mario, dirigente d'esercizio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1974

Il Ministro: TOGNI

(4624)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Parma

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 novembre 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Parma;

Visto il decreto ministeriale in data 20 maggio 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 maggio 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Parma, nell'ordine appresso indicato:

1	D'Ancona dott. Antonio	punti	84,87	su 132
2.	Seclì dott. Ernesto	»	81,39	»
3.	Lalli dott. Manlio	»	79,64	»
4.	Bay dott. Pietro Giuseppe	»	79,03	»
5.	Pasquale dott. Giusto	»	77,68	»
6.	Azzi dott. Palmiro	»	76,60	»
7.	Piceno dott. Emerico	»	67,20	»
8.	Cagetti dott. Silvio	»	60,72	»
9.	Marchiò dott. Eugenio	»	59,45	»
10.	Lombardo dott. Giuseppe	»	56,25	»
11.	Lazzano dott. Giuseppe	»	51,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(4733)

OPERA PIA OSPEDALE «SAN MARCO» DI GROTTAGLIE

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione 5 novembre 1974, n. 602, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Le domande di partecipazione, dirette all'amministrazione dell'ente ospedaliero «S. Marco» di Grottaglie (Taranto - cap. 74023), dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria dell'ente.

(5067)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1974, n. **48.**

Costituzione dell'ente ospedaliero « S. Maria di Collemaggio » dell'Aquila, ospedale provinciale specializzato neuropsichiatrico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 18 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO CON DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ospedale neuro-psichiatrico dell'amministrazione provinciale dell'Aquila è costituito in ente ospedaliero col titolo di ente ospedaliero « S. Maria di Collemaggio » ospedale provinciale specializzato neuro-psichiatrico.

Il presidente della giunta regionale è incaricato degli atti e provvedimenti all'uopo richiesti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 13 novembre 1974

DE CECCO

(3190)

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1974, n. **49.**

Interpretazione autentica dell'art. 75 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *dell'*11 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella *D* allegata alla legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Dalla stessa data è abrogato il quarto comma dell'art. 75.

Art. 2.

Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 75 della legge medesima devono intendersi nel senso che gli aumenti biennali di stipendio previsti dal terzo comma spettano anche per le anzianità già computate ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio stabilite nel secondo comma e non sono riassorbibili in tali classi di stipendio.

Art. 3.

Limitatamente agli effetti dell'art. 1 della presente legge, il termine previsto dalla legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, per la presentazione della domanda di inquadramento nei ruoli regionali è di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 dicembre 1974

DE CECCO

(3191)

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1974, n. **50.**

Anticipazione degli oneri per benefici economici al personale delle aziende concessionarie di pubblici servizi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 18 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della determinazione, in sede nazionale, della disciplina definitiva del settore retributivo e normativo, del personale dipendente dalle autolinee con contratto dell'Associazione nazionale autolinee in concessione (A.N.A.C.), è autorizzata l'erogazione, a titolo di anticipazione per conto dello Stato e salvo rivalsa, della complessiva somma di lire 620 milioni a decorrere dal 1° luglio 1974 fino al 31 dicembre 1974, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a determinare, con apposito provvedimento, le modalità di erogazione degli acconti agli aventi diritto, l'ammontare dei quali è stabilito in lire 70.000 lorde mensili per ciascun dipendente, oltre ai ratei inerenti alla 13ª e 14ª mensilità.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante riduzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, del cap. 2500 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » per la somma di lire 620 milioni e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione e per il medesimo importo, del seguente capitolo: cap. 1053 (al titolo I - spese correnti; sezione V — azioni ed interventi in campo economico: rubrica n. 2 — giunta regionale — tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale — navigazione e porti lacuali; categoria V — trasferimenti) denominato « Anticipazione degli oneri per benefici economici al personale delle aziende concessionarie di pubblici servizi automobilistici ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 13 dicembre 1974

DE CECCO

(3192)

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1974, n. 51.

Esercizio del controllo sugli atti degli enti pubblici operanti in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, sentito il preventivo parere della competente commissione consiliare, esercita il controllo sugli atti dell'ente di sviluppo, enti, consorzi, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella Regione nelle materie di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, nonchè sugli atti degli enti ed università agrarie che amministrano beni di uso civico.

In caso di difformità tra il parere della commissione consiliare e la decisione della giunta regionale, la relativa delibera di quest'ultima è sottoposta all'esame ed approvazione del consiglio regionale.

Art. 2.

Fino a quando non sia provveduto con legge regionale a disciplinare organicamente la materia, sarà applicata la normativa statale vigente in ordine ai sistemi di controllo sugli atti degli enti indicati nel precedente articolo.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 19 dicembre 1974

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1974, n. 52.

Istituzione di un fondo per la prevenzione e l'assistenza sanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un fondo per il finanziamento di servizi di prevenzione e assistenza sanitaria dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle province, gestiti in proprio o mediante convenzione con altri organismi sanitari ed assistenziali, compresi gli istituti mutualistici e le università.

Art. 2.

Il fondo regionale viene impiegato per contributi agli enti che, ai sensi del precedente articolo, organizzano servizi medico-assistenziali nei seguenti settori:

a) medicina scolastica;
b) medicina ed igiene del lavoro;
c) neuropsichiatria infantile;
d) tutela della salute degli anziani;
e) lotta contro le malattie sociali;
f) educazione sanitaria;
g) tutela della maternità e dell'infanzia;
h) igiene ambientale e dell'alimentazione.

Art. 3.

I contributi di cui alla presente legge, possono essere corrisposti fino al 100% della spesa prevista per le attrezzature e fino al 50% della spesa annua prevista per il personale medico e tecnico-sanitario.

Nell'assegnazione dei contributi hanno priorità le iniziative dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Il piano annuale di assegnazione dei contributi è deliberato dal consiglio regionale.

Art. 4.

Per essere ammessi al godimento dei contributi di cui al precedente articolo, gli enti devono documentare il piano dei servizi da istituire o potenziare, nonchè illustrare la situazione sociale ed il quadro delle istituzioni pubbliche esistenti nel territorio di competenza e, ove trattasi di servizi già esistenti, presentare il bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno.

Art. 5.

Con modifiche da apportare preventivamente al regolamento comunale o consorziale di cui all'art. 66 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, dovrà essere prevista la utilizzazione dei sanitari e delle ostetriche condotte.

Per la lotta contro le malattie sociali gli enti possono utilizzare, mediante apposite convenzioni, i poliambulatori mutualistici ed i servizi ospedalieri locali, nonchè i consultori materni e pediatrici dati in uso all'O.N.M.I.

Art. 6.

Le province che intendono finalizzare i servizi psichiatrici, l'attività degli istituti per la maternità e l'infanzia, dei laboratori di igiene e profilassi e dei consorzi antitubercolari alle attività, preventive ed assistenziali previste dalla presente legge, devono presentare un programma documentato delle proposte organizzative e delle occorrenze finanziarie, nonchè le modificazioni che intendono apportare ai regolamenti degli organici del personale ed ai bilanci di previsione.

Art. 7.

Il fondo regionale per la prevenzione e l'assistenza sanitaria è costituito da uno stanziamento annuo di 500 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974, ammontante a 500 milioni, si fa fronte previa riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 2500 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 4) » del bilancio regionale 1974.

Lo stanziamento della partita « Fondo per la medicina preventiva », iscritto per 500 milioni, è soppresso.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974 è istituito ed iscritto al titolo II — spese in conto capitale; sezione IV — azione ed interventi in campo sociale; rubrica n. 2 — giunta regionale — assistenza sanitaria ed ospedaliera; categoria XI — trasferimenti, il cap. 1804 denominato « Fondo per la prevenzione e l'assistenza sanitaria », con lo stanziamento di 500 milioni.

Negli esercizi successivi il finanziamento sarà assicurato annualmente mediante iscrizione di capitoli corrispondenti nei bilanci di previsione.

Le somme disponibili alla fine di ogni esercizio finanziario sono portate in aumento alle disponibilità degli esercizi successivi.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 31 dicembre 1974

DE CECCO

(3193)

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1974, n. 53.

Fondo regionale per il risanamento dei terreni dell'intero Abruzzo e particolarmente della Marsica infestati dai nematodi.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo costituisce un fondo poliennale per il risanamento dei terreni agricoli dell'intero Abruzzo e particolarmente della Marsica infestati dai nematodi.

Il fondo ha la durata di sei anni.

Art. 2.

Il fondo ha lo scopo:

a) di finanziare le ricerche sperimentali e le prove dimostrative per la individuazione delle soluzioni tecniche più rispondenti ad attuare la lotta ed il risanamento dei terreni infestati dai nematodi;

b) di assicurare ai coltivatori, specie a quelli delle bietole e delle patate, l'assistenza necessaria per evitare il diffondersi delle infestazioni e, ove queste si siano già manifestate, per ottenere il risanamento dei terreni infestati.

Il compito di attuare le iniziative e gli interventi di cui sopra è demandato all'ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo, che opererà sentiti i comitati consultivi tecnico-scientifico e di gestione di cui ai successivi articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 3.

Per condurre le ricerche sperimentali e dimostrative e per stabilire gli indirizzi di assistenza tecnica da svolgere a favore dei coltivatori dell'intero Abruzzo e particolarmente della Marsica ai sensi del precedente art. 2, l'ente Fucino costituirà un comitato tecnico-scientifico consultivo, di cui facciano parte qualificati esperti di nematologia e cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria più rappresentative ed uno per ciascuna industria operante nella Marsica per la trasformazione dei prodotti agricoli colpiti dai danni delle infestazioni, e da un tecnico dell'ente anche con funzioni di segretario.

Le organizzazioni professionali e le industrie interessate provvedono alla designazione dei rispettivi rappresentanti.

Presidente del comitato è il presidente dell'ente Fucino.

Per il funzionamento del comitato, e per le attività di ricerca e dimostrativa che l'ente Fucino eseguirà è stanziato a favore del predetto ente, per un periodo di 6 anni, un fondo di L. 50.000.000 l'anno, che può essere eventualmente integrato secondo le necessità con prelevamenti da operare sui fondi di cui all'art. 6, su conforme parere del comitato di gestione istituito ai sensi dell'art. 4.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il comitato consultivo tecnico-scientifico è tenuto a trasmettere al comitato consultivo di gestione una relazione sul lavoro svolto nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

Art. 4.

Per la determinazione dei criteri e delle modalità con le quali l'ente Fucino dovrà fornire l'assistenza prevista al punto *b*) dell'art. 2, viene costituito un comitato consultivo di gestione composto da tre consiglieri regionali eletti con voto limitato; da tre componenti le organizzazioni di categoria più rappresentative dalle stesse designati; da un funzionario della Regione operante nel settore; da un membro designato dal comitato tecnico-scientifico; da un funzionario dell'ente anche con il compito di segretario.

La presidenza del comitato è assunta dal presidente dell'E.S.A.

Art. 5.

Le somme stanziate a favore dell'ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo, con i compiti affidatigli ai sensi della presente legge, sono erogate come anticipazioni all'inizio di ogni esercizio finanziario e sono assegnate in via definitiva sulla base delle certificazioni di spesa di cui all'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901. Alle predette certificazioni dovrà essere allegata una relazione del comitato consultivo di gestione di cui all'art. 4, sulla attività svolta dall'ente Fucino in esecuzione di quanto previsto al precedente art. 2, comprensiva della relazione del comitato consultivo tecnico-scientifico, di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

Art. 6.

Alla costituzione del fondo regionale per il risanamento dei terreni dell'intero Abruzzo e particolarmente della Marsica infestati dai nematodi, si fa fronte, per l'anno 1974, con uno stanziamento in apposito capitolo di bilancio di L. 725.000.000, comprensivo del contributo di L. 50.000.000 previsto dall'art. 3 a favore dell'ente di sviluppo.

I fondi occorrenti per i successivi cinque anni, comprensivi anch'essi del contributo annuale di L. 50.000.000 a favore dello ente di sviluppo, saranno parimenti iscritti nei bilanci di competenza secondo i seguenti importi:

1975	L. 725.000.000
1976	» 725.000.000
1977	» 725.000.000
1978	» 700.000.000
1979	» 700.000.000

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 è istituito ed iscritto al titolo secondo - spese in conto capitale; sezione quinta — azione ed interventi in campo economico; rubrica n. 2 — giunta regionale — agricoltura e foreste — caccia e pesca nelle acque interne; categoria XI — trasferimenti, il cap. 1924 denominato « Fondo regionale per il risanamento di terreni dell'intero Abruzzo e particolarmente della Marsica infestati dai nematodi », con lo stanziamento di L. 725.000.000.

Al relativo onere si fa fronte:

per L. 525.000.000 previa riduzione, di pari importo, dello stanziamento di cui al cap. 2500 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 4) » del bilancio 1974. Lo stanziamento della partita « interventi destinati alla incentivazione della produzione », iscritto nel predetto elenco n. 4, per L. 600.000.000 è ridotto a lire 75.000.000;

per L. 200.000.000 previa riduzione, di pari importo, dello stanziamento di cui al cap. 1923 « interventi in agricoltura previsti dalla legge 7 agosto 1973, n. 512 » del bilancio 1974.

Per l'esercizio finanziario 1975 il finanziamento di cui al precedente art. 6 è assicurato con i fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 7 agosto 1973, n. 512, che saranno fatti affluire su idoneo stanziamento dello stato di previsione della spesa.

Per gli esercizi successivi, dal 1976 al 1979, la Regione è autorizzata a contrarre, con gli istituti bancari tesorieri regionali, mutui di L. 725.000.000 per ciascuno degli anni dal 1976 al 1977, e di L. 700.000.000 per ciascuno degli anni dal 1978 al 1979.

Il presidente della giunta regionale provvede alla stipulazione dei relativi contratti ai sensi dell'art. 47, lettera *g*) dello statuto regionale.

Gli stanziamenti connessi con le operazioni di mutuo predette saranno iscritti nei bilanci di previsione dei pertinenti esercizi.

Le erogazioni inerenti all'esercizio 1976 e successivi devono intendersi subordinate all'effettiva contrazione dei relativi mutui annuali.

Art. 8.

Per l'anno 1974, atteso che per il tempo trascorso il contributo previsto al primo comma dell'art. 6 non può essere destinato agli scopi della presente legge, il contributo stesso è assegnato all'ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo, per le sue attività di istituto, ed in particolare per iniziative intese a favorire direttamente o indirettamente l'incremento, nell'am-

bito del territorio regionale, della produttività delle aziende agrarie da programmare e sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

L'utilizzazione del suddetto contributo ha luogo attraverso apposite delibere della giunta regionale.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 31 dicembre 1974

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1974, n. **54.**

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 31 *dicembre* 1974)

(*Omissis*).

(3194)

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1975, n. **1.**

Interventi intesi ad intensificare il miglioramento della produttività agricola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 27 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di migliorare e sviluppare la capacità produttiva dei terreni e la redditività delle colture, sono disposte a favore delle aziende agricole della Regione, con priorità ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed affittuari, contributi volti alla diffusione ed alla esecuzione di più razionali e moderne pratiche di coltivazione.

Art. 2.

Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 1 la Regione interviene con la somma di L. 500.000.000.

Art. 3.

L'ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo, provvederà all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge in esecuzione dei suoi compiti di istituto di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 e all'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901, sulla base di una specifica deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 4.

Il versamento della somma assegnata all'ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo, avrà luogo conformemente a quanto stabilito all'art. 6, secondo comma, della legge 14 luglio 1965, n. 901.

A tal fine l'anticipazione del 50 % verrà disposta su richiesta dell'ente.

Al termine delle operazioni di concessione dei contributi, l'ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo, presenterà altresì una apposita redazione sugli interventi effettuati nel rispetto delle modalità esecutive stabilite.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a L. 500.000.000, si provvede, giusto quanto disposto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, art. 1, mediante riduzione di pari importo al cap. 2500 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1973 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 gennaio 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1975, n. **2.**

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1973, n. 30, concernente l'istituzione del consiglio regionale di sanità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 27 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' soppresso il punto *b*) del n. 8 dell'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1973, n. 30, concernente l'istituzione del consiglio regionale di sanità.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 gennaio 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1975, n. **3.**

Concessione di contributi per favorire lo sviluppo delle forme associative e della cooperazione di consumo per esercenti il commercio al dettaglio di generi di largo e generale consumo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 27 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO CON DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che la Regione disciplini la materia dell'associazionismo e della cooperazione la presente legge intende favorire lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra piccoli e medi esercenti al dettaglio, di generi di largo e generale consumo, anche con la partecipazione di produttori agricoli e di operatori turistici, e la espansione della cooperazione di consumo, sia nella fase di approvvigionamento che della vendita delle merci.

Gli interventi finanziari hanno durata quadriennale e rivestono carattere straordinario ed integrativo rispetto a qualsiasi altra agevolazione creditizia prevista da disposizioni in materia.

I generi di largo e generale consumo sono quelli indicati nei numeri I, II, III, IV, V, VI e IX delle tabelle merceologiche allegate al decreto ministeriale 30 agosto 1971.

Art. 2.

Sono ammesse a contributo le iniziative relative a programmi di investimento che abbiano per oggetto congiuntamente od alternativamente:

a) la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire a magazzini di deposito merci, a centri commerciali o ad altre strutture per la vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo, ivi compresa l'acquisizione a qualsiasi titolo dell'area occorrente, che sia prevista nei piani comunali di cui alla legge n. 426/1971;

b) l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai magazzini di deposito merci, ai centri commerciali o ad altre strutture di vendita.

Art. 3.

Destinatari dei contributi sono: cooperative, gruppi di acquisto, gruppi di vendita o loro consorzi, tra esercenti il commercio al dettaglio di generi di largo e generale consumo iscritti negli elenchi degli aventi diritto alla assistenza della cassa mutua ai sensi di legge, nell'ambito del territorio abruzzese, aventi fini di mutualità, costituiti in forma cooperativa od in altra forma societaria, di più esercenti il commercio al dettaglio con o senza partecipazione dei produttori agricoli ed operatori turistici.

Art. 4.

I contributi sono concessi in conto capitale nella misura massima del 30% della spesa complessiva ritenuta ammissibile per la realizzazione dei programmi di investimento.

Art. 5.

Le domande di contributo vanno presentate al sindaco del comune ove si realizzino le iniziative di cui all'art. 2, anche se la iniziativa investe più comuni.

Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande devono essere corredate con una relazione tecnico-finanziaria, con l'indicazione delle caratteristiche progettuali, l'elenco e le caratteristiche della attrezzatura da acquistare, i preventivi di spesa ed ogni notizia utile, compresa l'elencazione dei contributi o finanziamenti richiesti ed ottenuti per la stessa iniziativa, certificato di iscrizione nel registro delle cooperative o copia autentica notarile dell'atto costitutivo della società richiedente; la situazione patrimoniale relativa, ove possibile, all'ultimo consuntivo approvato; la delibera, anche in estratto, del consiglio di amministrazione che approva l'iniziativa ed autorizza la presentazione della domanda di contributo, la relazione con l'indicazione dell'ubicazione, della superficie di vendita e dei generi trattati nei punti di vendita preesistenti all'atto associativo.

Il sindaco del comune che ha ricevuto la domanda, entro trenta giorni, la trasmette al presidente della giunta regionale, con tutta la documentazione allegata, nonchè con i pareri della commissione comunale per il commercio di cui agli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e della giunta comunale in ordine alla validità economica dell'iniziativa ed alla sua conformità agli indirizzi urbanistici ed alle previsioni di piani di traffico e di sviluppo commerciale.

Art. 6.

La commissione regionale, di cui al successivo art. 7, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti rimessi dal sindaco ai sensi dell'ultimo comma della disposizione che precede, esprime sulle domande il proprio parere, congiuntamente alla proposta di delimitazione dell'ammontare dell'investimento da ammettere a contributo.

La giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, delibera i contributi sulla base dei pareri espressi dalla commissione, determina le condizioni alle quali i contributi sono subordinati.

La misura percentuale dei contributi deve essere eguale per tutti i concorrenti ammessi.

Art. 7.

La commissione regionale, di cui al precedente articolo, è nominata con provvedimento del presidente della giunta regionale ed è così composta:

dal componente la giunta addetto al commercio con funzioni di presidente;

da tre consiglieri regionali, di cui uno di minoranza, designati dall'ufficio di presidenza del consiglio;

dai dipendenti regionali con la qualifica rispettivamente di « responsabile del settore commercio » e di « responsabile del settore urbanistico »;

da quattro esperti in problemi della distribuzione, scelti uno per provincia, fra i designati dalle maggiori organizzazioni dei commercianti al dettaglio a posto fisso, garantendone comunque la rappresentanza.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della Regione.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico della Regione.

Art. 8.

Ai componenti la commissione sono corrisposti i gettoni di presenza di cui alla legge regionale n. 35 del 10 agosto 1973.

Alle spese per il funzionamento della commissione, compreso il pagamento dei gettoni ai commissari, previste in 3,5 milioni per l'anno 1974, è provveduto con i fondi stanziati al cap. 102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Art. 9.

Su richiesta dei beneficiari, il sindaco accerta l'avvenuto acquisto, secondo i principi di economicità, dei beni mobili per le attrezzature dell'esercizio o per la realizzazione dell'iniziativa programmata ed approvata e trasmette la documentazione al presidente della giunta regionale.

La giunta regionale liquida il contributo sulla base dell'accertamento del comune.

Il presidente della giunta regionale concede con proprio decreto il contributo liquidato dalla giunta regionale e ne informa annualmente il consiglio regionale.

Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle iniziative risulti inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso è ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di 600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1974, 1975, 1976 e 1977.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il 1974, si fa fronte previa riduzione di pari importo del cap. 2500 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 4) ». La partita « Concessione di contributi in conto capitale al fine di promuovere e potenziare le forme associative nei settori agricoli, dell'allevamento e della pastorizia, della promozione e del lavoro in attività costruttive, dell'attività artigiana, del turismo, del commercio », iscritta per 600.000.000 nel predetto elenco n. 4, è soppressa.

Nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1974 è istituito ed iscritto al titolo II, spese in conto capitale; sezione V azione ed interventi in campo economico; rubrica n. 2, giunta regionale, acque minerali e termali, cave e torbiere, artigianato, fiere e mercati; categoria XI, trasferimenti, il cap. 2056 denominato: « Concessione di contributi per favorire lo sviluppo delle forme associative e della cooperazione di consumo fra esercenti il commercio al dettaglio di generi di largo e generale consumo » con lo stanziamento di 600.000.000.

Negli esercizi successivi dal 1975 al 1977 il finanziamento sarà assicurato annualmente, secondo gli importi indicati nel primo comma del presente articolo, mediante iscrizione di capitoli corrispondenti nei bilanci di previsione.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 gennaio 1975

DE CECCO

(3195)

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1975, n. 4.

Modifica alla legge regionale 18 luglio 1973, n. 28.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 29 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

L'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1973, n. 28, è sostituito dal seguente:

« I contributi possono essere concessi nella misura massima del 70 % della spesa ritenuta ammissibile, fatta eccezione per gli strumenti urbanistici di cui ai punti 1, 5, 6 dell'art. 1 e per i piani particolareggiati aventi per oggetto le zone *A* del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nei confronti dei quali il contributo può essere elevato sino alla misura massima dell'80 % della spesa ritenuta ammissibile.

Possono essere concessi, altresì, contributi agli enti di cui al primo comma dell'art. 1 per la costituzione di « uffici di piano » che provvedano alla formazione ed attuazione di piani regolatori intercomunali e di piani di zona consortili ai sensi dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, modificata dall'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I contributi sono concessi ai comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento.

Dai contributi per la formazione di piani intercomunali e dei piani di zona consortili sono escluse le quote di competenza dei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 gennaio 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1975, n. 5.

Istituzione in L'Aquila di un centro regionale di immunoematologia e tipizzazione tissutale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 29 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'ospedale generale « S. Salvatore » dell'Aquila in convenzione con il L. Istituto universitario di medicina e chirurgia ed il centro trasfusione sangue della C.R.I. dell'Aquila un centro regionale di immunoematologia e tipizzazione tissutale.

Art. 2.

La giunta regionale tiene presso l'ufficio del medico provinciale dell'Aquila un elenco delle persone che con atto olografo dispongono che il loro cadavere possa essere fatto oggetto di prelievo a scopo di trapianto terapeutico, a norma delle vigenti leggi.

Art. 3.

La Regione provvede alla copertura della spesa non sostenuta dagli enti mutualistici e assistenziali per i trapianti di organo effettuati a pazienti iscritti sull'apposito registro dei trapianti presso il centro regionale di tipizzazione.

Art. 4.

Copertura finanziaria

Per la spesa occorrente all'impianto del centro regionale di cui all'art. 1, determinata in L. 100.000.000 (cento milioni), si provvede traendo l'importo dal fondo ospedaliero per l'anno 1974.

Per il fabbisogno di cui all'art. 3, determinato in L. 5.000.000 (cinquemilioni) per anno, si provvede, per il 1974, mediante riduzione, di pari importo, del capitolo di spesa 664 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario e contemporanea istituzione del cap. 676 denominato « Contributo al centro regionale di immunoematologia e tipizzazione tissutale con sede in L'Aquila », con lo stanziamento di L. 5.000.000.

Per gli esercizi successivi, la spesa di cui al comma precedente farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 gennaio 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1975, n. 6.

Contributo per la costruzione di un monumento votivo in memoria dei caduti di tutte le guerre del comune di Casalincontrada.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 29 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Casalincontrada (Chieti) il contributo di L. 3.500.000 per il costruendo monumento votivo in memoria dei caduti di tutte la guerre.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in L. 2.350.000, si fa fronte mediante riduzione, di pari importo, del cap. 1399 « Fondo di riserva per le spese impreviste » iscritto nel bilancio 1974 e mediante istituzione ed iscrizione nel bilancio stesso, al titolo II, spese in conto capitale; sezione V, azione ed interventi in campo economico; rubrica n. 2, giunta regionale; urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; categoria XI, trasferimenti, del cap. 1993 denominato « Contributo per la costruzione di un monumento votivo in memoria dei caduti di tutte le guerre del comune di Casalincontrada », con lo stanziamento di L. 2.350.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 gennaio 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1975, n. 7.

Compenso ai medici condotti incaricati delle funzioni di ufficiale sanitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 29 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai medici condotti incaricati, a norma dell'art. 33 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, delle funzioni di ufficiale sanitario, spetta un compenso forfettario annuale commisurato alla entità della popolazione dei comuni in cui è prestata l'opera di incaricato secondo le quote sotto indicate:

1) comuni fino a 3.000 abitanti L. 180.000;
2) comuni fino a 5.000 abitanti L. 240.000;
3) comuni con oltre 5.000 abitanti L. 360.000.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 1 è posto a carico dei bilanci dei comuni che si avvalgono della opera dei medici condotti incaricati delle funzioni di ufficiale sanitario.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 gennaio 1975

DE CECCO

(3196)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 8.

Norme in materia di circoscrizioni comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune, si effettuano ai sensi dello art. 73 dello statuto della Regione.

Art. 2.

Le frazioni, singole e associate, appartenenti a uno o più comuni, purchè contermini, quando presentino, per le condizioni dei luoghi, dell'aggregato umano, dello sviluppo socio-economico, propri caratteri di autosufficienza, d'individualità e di omogeneità ed abbiano interessi distinti da quelli del comune al quale appartengono e qualora sussistano le condizioni relative al numero minimo degli abitanti dell'erigendo comune e di quello originario, secondo il principio contenuto nelle norme del titolo II del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, possono essere costituite in comune autonomo purchè il comune residuo presenti le stesse condizioni richieste per il comune costituendo.

Art. 3.

Una frazione può essere distaccata dal comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro comune contermine, quando sia presentata domanda da parte di almeno un terzo dei cittadini elettori residenti nella frazione stessa, e sia seguita la consultazione delle popolazioni comunque interessate alla variazione territoriale richiesta e concorra il voto favorevole del consiglio del comune al quale la frazione intende aggregarsi.

Art. 4.

Comuni contermini possono essere riuniti tra loro, ed uno o più comuni possono essere aggregati ad altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

Art. 5.

La legge regionale può disporre che i comuni il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitanti e degli insediamenti industriali od alle esigenze dello sviluppo socio-economico in generale, ottengano l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei comuni contermini.

La modifica del capoluogo e la denominazione del comune va effettuata tenendo presente l'art. 266 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 e l'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

Art. 6.

Qualora il confine fra due o più comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i consigli comunali possono proporne la verifica e l'eventuale rettifica.

La determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposti con legge regionale.

Art. 7.

La Regione, prima di adottare i provvedimenti di cui agli articoli 1, 2, 4, 5 e 6, ha l'obbligo di consultare le popolazioni interessate, ai sensi del secondo comma dell'art. 133 della Costituzione.

Art. 8.

Le modalità ed i termini della consultazione popolare di cui agli articoli precedenti sono determinati con legge regionale.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 gennaio 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 9.

Integrazione alla legge regionale 25 luglio 1973, n. 30, istitutiva del consiglio regionale di sanità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 25 luglio 1973, n. 30, è così integrato alla lettera *d)* « dai rappresentanti regionali dei collegi delle infermiere professionali, assistenti sanitarie, visitatrici e vigilatrici d'infanzia, dei collegi delle ostetriche e dei collegi dei tecnici di radiologia medica »

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 gennaio 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **10.**

Contributi sulle spese per il trattamento atto a prevenire la germogliazione di prodotti mediante radiazioni ionizzanti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Generalità

All'atto della realizzazione da parte dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, o da organismi cooperativi di impianti atti a prevenire la germogliazione delle patate, cipolle, agli ed altri prodotti mediante radiazioni ionizzanti, la Regione concede contributi pari al 45 % della spesa richiesta per il trattamento dei medesimi.

Art 2.

Beneficiari

Beneficiano dei contributi di cui al precedente articolo i produttori, le loro cooperative ed altri organismi associativi operanti in agricoltura.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Per ottenere i contributi di cui alla presente legge, dovrà essere presentata domanda, da parte degli interessati, alla giunta regionale, settore agricoltura, che provvederà alla relativa istruttoria.

Le domande dovranno essere corredate da certificato rilasciato dall'Ente Fucino, da cui risulti la quantità del prodotto trattato e la relativa spesa.

Art. 4.

Competenza alla decisione

Espletata l'istruttoria, le domande verranno trasmesse alla giunta regionale che delibererà in merito, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 5.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 383 milioni per l'anno 1975, si provvede con l'iscrizione della relativa somma in apposito capitolo da istituire nel titolo II dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 1975.

Il finanziamento sarà assicurato con i fondi derivanti dalla legge 7 agosto 1973, n. 512, concernente « Interventi nel campo dell'agricoltura », attinenti all'anno 1975.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 gennaio 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **11.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia entrata in vigore la legge regionale di approvazione del bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 1975, il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1975 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nel relativo progetto di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 gennaio 1975

DE CECCO

(3197)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **12.**

Integrazione alla legge regionale 22 agosto 1974, n. 38 (Diritto allo studio).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 31 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, concede:

a) contributi agli alunni che frequentano scuole materne non statali, riconosciute o autorizzate nei modi di legge, sotto forma di refezione scolastica e assistenza sociale.

Tali contributi sono elargiti a favore degli alunni ammessi gratuitamente alla refezione;

b) contributi agli alunni che frequentano le scuole materne non statali, riconosciute o autorizzate nei modi di legge, per trasporto gratuito sotto forma di rimborso spese di viaggio.

L'erogazione dei contributi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), in favore degli alunni come sopra specificati, avviene tramite gli enti gestori delle scuole medesime.

Art. 2.

Le dispozioni di cui agli articoli dal 23 al 26 compreso della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38, si applicano anche nei confronti degli enti di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

I contributi previsti dall'art. 2, lettere *a*) e *g*), della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38, sono concessi anche agli alunni frequentanti scuole elementari e medie non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Art. 4.

Per l'attuazione delle forme di assistenza di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della presente legge si applicano le norme stabilite dall'art. 22 della citata legge regionale n. 38.

Art. 5.

Per l'applicazione delle iniziative previste dagli articoli 1 e 3 della presente legge, l'onere derivante è valutato, per l'anno 1974, in L. 330.000.000, così distinte:

art. 1 lettera *a*): L. 100.000.000;
art. 1 lettera *b*): L. 200.000.000;
art. 3:

1) L. 10.000.000 per refezione ed assistenza sociale degli alunni delle scuole elementari e medie non statali, autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, ad integrazione della lettera *a*) dell'art. 2 della legge n. 38 del 22 agosto 1974;

2) L. 20.000.000 per trasporto degli alunni delle scuole elementari e medie non statali, autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, ad integrazione della lettera *g*) dell'art. 2 della legge n. 38 del 22 agosto 1974.

Art. 6.

All'onere di L. 330.000.000 si fa fronte mediante riduzione dei seguenti stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 1974.

cap. 1785 L. 139.790.720;
cap. 1786 L. 2.727.200;
cap. 1787 L. 53.119.040;
cap. 1788 L. 134.363.040.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974 sono istituiti, nel titolo II, spese in conto capitale; sezione II istruzione, cultura, sport, ecc... rubrica n. 2, giunta regionale, provvidenze per assicurare il diritto allo studio; categoria XI, trasferimenti, i seguenti capitoli:

cap. 1794. — Contributi agli alunni che frequentano le scuole materne non statali, sotto forma di refezione ed assistenza sociale (art. 1, lettera *a*), con lo stanziamento di lire 100.000.000;

cap. 1795. — Contributi agli alunni che frequentano le scuole materne non statali per trasporto gratuito, sotto forma di rimborso spese di viaggio (art. 1, lettera *b*), con lo stanziamento di L. 200.000.000;

cap. 1796. — Contributi ai patronati scolastici per gli alunni che frequentano le scuole elementari e medie non statali, autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, sotto forma di refezione scolastica ed assistenza sociale (art. 3), con lo stanziamento di L. 10.000.000;

cap. 1797. — Contributi ai comuni per trasporto gratuito degli alunni che frequentano le scuole elementari e medie non statali, autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, con lo stanziamento di L. 20.000.000.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 gennaio 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 13.
Norme per il recupero alle colture delle terre incolte o insufficientemente coltivate in Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 31 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La presente legge si propone di promuovere, nel quadro delle finalità previste dall'art. 7 dello statuto della Regione, il recupero alla coltura delle terre incolte o insufficientemente coltivate esistenti in Abruzzo.

Art. 2.
Intervento finanziario

La Regione concede contributi per le spese sostenute dai lavoratori agricoli che ottengano ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive norme modificative ed integrative, la concessione delle terre indicate nell'articolo precedente.

Tale contributo è concesso nella misura massima del novanta per cento di tutte le spese necessarie per l'idonea rimessa a coltura dei terreni, ivi comprese quelle per la costituzione di cooperative o di altri enti associativi fra coltivatori diretti, mezzadri, braccianti ed altri lavoratori agricoli e quelle per l'eventuale ripartizione tra i soci dei terreni ottenuti in concessione.

Art. 3.
Facilitazione per la concessione e l'assegnazione dei terreni

L'Ente di sviluppo per l'Abruzzo può ottenere, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, la concessione delle terre di cui all'articolo uno.

L'ente provvede ad assegnare le predette terre a coltivatori e lavoratori agricoli, singoli ed associati, per la organizzazione di unità aziendali idonee, per condizioni di produttività e redditività, a consentire la formazione di imprese autonome familiari, plurifamiliari e cooperative, che siano efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Nelle assegnazioni l'ente darà la preferenza alle richieste tendenti all'accorpamento o all'arrotondamento delle aziende dei richiedenti.

Le spese per le operazioni previste dal presente articolo sono a carico della Regione.

Art. 4.
Destinazione dei terreni

Le terre affidate in concessione all'Ente di sviluppo agricolo per l'Abruzzo possono essere destinate dall'ente medesimo, compatibilmente con le necessità della produzione agricola nazionale e regionale, anche alla ricerca e sperimentazione agraria, compresa quella applicata in collaborazione con gli istituti o scuole agrarie esistenti nella Regione, nonchè al rimboschimento e a servizi sociali per l'agricoltura.

Art. 5.
Preferenza nella concessione dei mutui per l'acquisto dei terreni

Nella concessione di mutui previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 817, deve essere data preferenza alle operazioni indicate nello art. 4 n. 2, della predetta legge, che si riferiscano all'acquisto delle terre incolte o insufficientemente coltivate.

Art. 6.
Contributi per l'acquisto dei terreni per la zootecnia

I concessionari od assegnatari delle terre di cui alla presente legge, nonchè delle terre indicate all'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, qualora tali terre siano destinate alla

zootecnia ed all'allevamento del bestiame, possono ottenere, oltre ai contributi previsti dall'art. 2, un ulteriore contributo per l'acquisto dei terreni fino alla misura massima del cinquanta per cento del prezzo.

Art. 7.

Procedura per la concessione dei benefici

La domanda per ottenere i benefici previsti dalla presente legge deve essere presentata al competente ufficio agricolo di zona o al comune nel cui territorio si trovi, in tutto od in parte prevalente, la terra cui si riferisce la domanda stessa.

L'ufficio agricolo accerta la rispondenza della richiesta alle finalità previste nell'indirizzo produttivo della zona o dei piani zonali e la convenienza tecnico-economica e finanziaria delle operazioni proposte.

Entro trenta giorni dalla domanda, l'ufficio agricolo la trasmette, con la propria relazione, al comune indicato al primo comma, il quale entro i successivi venti giorni esprime parere motivato e trasmette tutti gli atti all'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Entro il termine di giorni venti dalla ricezione degli atti, l'ispettorato provinciale emette il parere tecnico sulle operazioni proposte e trasmette la pratica alla Regione.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera il necessario impegno di spesa.

A tutti gli atti successivi, compresa l'emissione dei mandati di pagamento, provvedono gli ispettorati provinciali della agricoltura.

Art. 8.

Preferenza per i coltivatori diretti e gli emigrati

Nella concessione dei benefici previsti dalla presente legge, la Regione darà preferenza alle domande di coloro che, emigrati in Italia o all'estero per ragioni di lavoro, intendano ritornare alla originaria attività diretto-coltivatrice, nel caso che il fondo originariamente posseduto sia stato già dato in concessione.

Art. 9.

Moratoria per le terre abbandonate da coltivatori diretti emigrati per ragioni di lavoro

L'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa, a richiesta degli interessati, per la durata massima di un anno, qualora i provvedimenti predetti riguardino terre abbandonate da coltivatori diretti emigrati per ragioni di lavoro, che dichiarino di voler ritornare alla propria originaria attività diretto-coltivatrice.

Art. 10.

Censimento dei terreni

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede al censimento generale dei terreni incolti o insuficientemente coltivati esistenti in Abruzzo, iscrivendoli in appositi elenchi suddivisi per comuni.

Gli elenchi sono pubblici e vengono inviati ai comuni e alle province, nonchè alle comunità montane ed a tutte le associazioni e sindacati operanti nel settore agricolo.

Gli elenchi, aggiornati ogni anno, devono essere pubblicati entro il mese di gennaio.

Art. 11.

Onere finanziario

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, presuntivamente valutato per l'anno 1974 in lire 120 milioni, si provvede previa riduzione, di pari importo, dello stanziamento di cui al cap. 1923 « Interventi in agricoltura previsti dalla legge 7 agosto 1973, n. 512 » del bilancio 1974.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 è istituito ed iscritto al titolo II, spese in conto capitale; sezione V, azione ed interventi in campo economico; rubrica n. 2, giunta regionale, agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne; categoria XI, trasferimenti, il cap. 1929 denominato « Concessione contributi per il recupero alle colture delle terre incolte o insufficientemente coltivate in Abruzzo », con lo stanziamento di 120 milioni.

Per l'esercizio finanziario 1975 il finanziamento derivante dall'applicazione della presente legge, presuntivamente determinato in 400 milioni, è assicurato con i fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 7 agosto 1973, n. 512, che saranno fatti affluire su idoneo stanziamento dello stato di previsione della spesa.

Per gli anni successivi, a partire dal 1976, all'onere presuntivamente determinato in 400 milioni per anno, si farà fronte con appositi stanziamenti da determinarsi con leggi regionali, previo reperimento della necessaria copertura, subordinando gli interventi al reperimento della copertura stessa.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 gennaio 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 14.

Erogazione di un contributo alle aziende speciali consorziali della Regione per spese inerenti al personale ed alla gestione degli uffici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 31 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della costituzione delle comunità montane sostitutive delle aziende speciali consorziali esistenti nella Regione indicate dal quarto comma dell'art. 11 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, è autorizzata la spesa, nei termini indicati nel successivo art. 2, per l'erogazione alle aziende medesime, per l'anno 1974, del contributo del 75 % degli oneri per il personale e per la gestione dell'ufficio.

Art. 2.

Il contributo viene erogato previa disamina delle scritture di chiusura delle aziende interessate relative all'esercizio 1973, volta a stabilire l'entità del contributo stesso in relazione alla percentuale indicata nell'articolo precedente.

L'erogazione deve intendersi subordinata all'effettiva sussistenza di programmi d'intervento residui nel settore silvopastorale e di bonifica montana già finanziati dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, presuntivamente valutato per l'anno 1974 in lire 100 milioni, si provvede previa riduzione, di pari importo, dello stanziamento di cui al cap. 1923 « Interventi in agricoltura previsti dalla legge 7 agosto 1973, n. 512 » del bilancio 1974.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 è istituito ed iscritto il titolo II, spese in conto capitale; sezione V, azione ed interventi in campo economico; rubrica n. 2, giunta regionale, agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne; categoria XI, trasferimenti, il cap. 1930 denominato « Erogazione di un contributo alle aziende speciali consorziali della Regione per spese inerenti al personale ed alla gestione degli uffici », con lo stanziamento di 100 milioni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 gennaio 1975

DE CECCO

(3198)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1975, n. **17**.

Rifinanziamento del fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati per l'esercizio 1975 e anni successivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 9 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 27 giugno 1973, n. 28, è autorizzata, per gli anni 1975 e successivi, la spesa annua di lire 100 milioni.

A tal fine al bilancio per l'esercizio 1975 vengono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 2530. — Contributi della Regione per il fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie L. 100.000.000

In diminuzione:

Cap. 3130. — Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 100.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 marzo 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 febbraio 1975 (atto n. 1417) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 28 marzo 1975.

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1975, n. **18**.

Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1972, n. 22. Regolamento interno del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 9 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 6 settembre 1972, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche.

Art. 2.

All'art. 18 è aggiunto il seguente comma:

« I consiglieri possono ritirare in qualsiasi momento le proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di carattere generale e possono rinunciare alla discussione delle mozioni, interpellanze ed interrogazioni. Ciascun consigliere può far proprio l'atto cui altro consigliere abbia rinunciato ai sensi della prima parte del presente comma ».

Art. 3.

All'art. 34 è aggiunto il seguente comma:

« La commissione deve sempre proporre al consiglio un testo base per la discussione. Nel caso di presentazione di più progetti, sarà considerato testo base quello che abbia riportato in commissione la maggioranza di voti; in caso di parità sarà considerato testo base quello presentato in precedenza».

Art. 4.

Aggiungere alla fine del secondo comma dell'art. 47: «; tale facoltà non può essere esercitata nel caso in cui le commissioni non abbiano espresso il parere prescritto dall'art. 29 ».

Art. 5.

All'art. 61 è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficio di presidenza, ove accerti la improponibilità di un progetto ai sensi del comma precedente, ne dà comunicazione al proponente, il quale può chiedere che si pronunci il consiglio. In questo caso il presidente dà la parola ad un oratore contro e ad uno a favore per un tempo non eccedente i 10 minuti ».

Art. 6.

Il penultimo comma dell'art. 63 è modificato come segue:

« Ai relatori ed alla giunta è consentito di presentare al presidente di turno, per iscritto, emendamenti senza osservanza di termini ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'art. 82 è modificato come segue:

« Non sono permessi altri interventi, salvo a titolo di dichiarazione di voto ».

Art. 8.

Aggiungere al secondo comma dell'art. 85 le seguenti parole: «, salvo che il proponente ne chieda la preventiva discussione nella commissione competente per materia ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 2 aprile 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 febbraio 1975 (atto n. 1403) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 2 aprile 1975.

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1975, n. **19**.

Estinzione delle opere pie e devoluzione del patrimonio all'ente comunale di assistenza di Terni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 9 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, opera pia Lascito Tesei, opera pia Cassa soccorso Pierleoni, opera pia Cristina Eustachi Verri, opera pia Cioffi, opera pia infermi poveri, opera pia Bellini, opera pia Fiori, opera pia Martoli, legato Pio Perotti Paradisi, opera pia Teofoli, amministrate dall'ente comunale di assistenza di Terni, sono dichiarate estinte, giacchè per la esiguità o la mancanza assoluta di patrimonio non risultano in grado di perseguire i fini istituzionali.

Il patrimonio residuo degli enti di cui sopra, nonchè ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo, viene devoluto all'ente comunale di assistenza di Terni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 2 aprile 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 febbraio 1975 (atto n. 1405) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 2 aprile 1975.

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1975, n. **20.**

Istituzione del comune di Avigliano Umbro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del 9 aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel rispetto dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione ed in conformità ai principi di cui all'art. 68 dello statuto e del titolo II della legge regionale 23 aprile 1974, n. 27, è istituito il comune di Avigliano Umbro comprendente il territorio delle frazioni di Avigliano Umbro, Toscolano, Dunarobba, Sismano e S. Restituta, appartenenti al comune di Montecastrilli.

La delimitazione del territorio e l'indicazione dei confini è quella risultante dagli allegati *A* e *B*.

Art. 2.

La giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 2 aprile 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 dicembre 1974 (atto n. 1322) ed il 27 febbraio 1975 (atto n. 1416) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 2 aprile 1975.

(*Omissis*).

(3101)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1975, **n. 18.**

Contributi per il ripristino ed il restauro degli immobili danneggiati dagli attentati terroristici avvenuti a Savona nel 1974 e nel 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 30 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Al fine di favorire il ripristino ed il restauro degli immobili danneggiati dagli attentati terroristici avvenuti a Savona negli anni 1974 e 1975, la regione Liguria corrisponde a coloro che debbono sopportarne gli oneri un contributo sugli stessi entro il limite complessivo di spesa di L. 50.000.000.

L'erogazione è disposta dalla giunta regionale nella misura di L. 10.000.000 in favore dell'amministrazione provinciale di Savona e nella misura di L. 40.000.000 in favore degli altri soggetti danneggiati individuati su proposta del comune di Savona mediante elenco nominativo di importo non superiore alla somma assegnata.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati in L. 50.000.000, si farà fronte mediante riduzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975, del cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e conseguente istituzione del cap. 261 « Contributi per il ripristino ed il restauro degli immobili danneggiati dagli attentati terroristici avvenuti a Savona negli anni 1974 e 1975 ».

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 18 aprile 1975

VERDA

(4156)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751650)